

	giu-15					2	3	4		
	lug-15			1		2	8	9	2	
	ago-15									
	set-15			1			3	3	1	
	ott-15			1		1	3	5	1	
	nov-15			3			10	7	2	
	dic-15			1		4	2	2		
Napoli										
Nocera Inferiore										
Nola										
Novara										
Nuoro										
Oristano										
Padova										
Palermo			72	1						
	feb-15					1				
	mar-15						1	3		
	apr-15						3			
	mag-15					1	5	3		
	giu-15			1			2	1		
	lug-15						2	3		
	ago-15						5	2		
	set-15							1		
	ott-15						1	2		
	nov-15			1		1	19	12	2	
Palmi										
Paola										
Parma	febbraio - dicembre 2015		22	1	3	1	10	8		
Patti			11	1						

	nov-15				1		1	1	2		
	dic-15							4	1		
Pisa	set-2014/dic-2015	21	1		1			6	14		1 di queste supera il valore di 50000 €
Pistoia		104	1								
	questionari - email del 5 gennaio 2016:										
	nov-15				9			7	7		
	dic-15			2	11		2	10	10	1 (nessuna risposta)	1 oltre 50.000 euro
	prospetto - email del 31 dicembre 2015:										
	dic-14							1			
	gen-15								1		
	mar-15							2			
	mag-15						1	1			
	giu-15			1				2	1		
	lug-15								1		
	ago-15								1		
	set-15								2		
	ott-15				2			4	2		
	nov-15				5			4	1		
	dic-15				7			3	3	1	
Pordenone	set-2014/dic-2015	105	1								di cui 22 in materia obbligatoria; 83 in materia familiare; il Coa segnala inoltre che presso la Procura della Repubblica risultano 105 accordi in materia familiare
Potenza											
Prato		22	1								
	gen-lug 2015				3		1	3	6		di cui 2 >50.000€
	set-dic 2015				2		2	5			di cui 2 >50.000€
Ragusa	questionari	207	1	19	22		4	114	46	2	

Rovigo		29	1								
	mar-15							1			
	apr-15							3			
	mag-15							1	1		
	giu-15							1			
	ago-15							1	1		
	set-15									2	
	ott-15					1		4			
	nov-15				1			4	2		
	dic-15				1			2	3		
Salerno	set-2014/dic-2015	23	1								
S.M. Capua Vetere											
Sassari	set-2014/dic-2015	2	1							2	
Savona											
Sciacca	ott-15						1				superiore a 50.000€
Siena											
Siracusa		40	1								
	nov-14									1	
	feb-15							2	1		
	mar-15							1			
	apr-15									2	
	mag-15			1				2	1		
	giu-15							6	4		
	lug-15				2			3	3		
	ago-15							2	1		
	set-15								2		
	ott-15							2	2		
	nov-15								1		
	dic-15								1		
Sondrio	set-2014/ott-2015	11	1					3	5	3	
Spoletto											
Sulmona	gen-2015/dic-2015	2	1		1					1	
Taranto	set-2014/dic-2015	17	1	2	6			4	5		delle quali 1 superiore a 50000€
Tempio Pausania		4	1								
	set-15							2	1		

Allegato 2

*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO IAl sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
sedee p.c. al sig. Capo di Gabinetto del Ministro
e p.c. al sig. Capo del Dipartimento
e p.c. al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Disposizioni in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati da parte dei Consigli dell'ordine territoriali.

Nel riscontrare la nota del 10.5.2016, prot. DAG n. 85133.E (con la quale codesto Consiglio nazionale ha trasmesso a questa Direzione generale i dati in oggetto, relativi all'anno 2015), nonché tenuto conto di quanto correttamente evidenziato nell'allegata relazione illustrativa (ovverosia che si tratta di dati parziali e incompleti, provenendo gli stessi dalla metà circa degli Ordini territoriali e non recando, in molte occasioni, tutte le indicazioni necessarie per una corretta analisi), si rappresenta l'opportunità che codesto Consiglio nazionale sensibilizzi adeguatamente i Consigli dell'ordine territoriali rispetto alla necessità – per il corrente anno 2016 – di una completa e corretta raccolta dei dati in questione, indispensabile all'inserimento dei dati stessi nella relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita che l'on.le Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere.

A tale fine, giova qui ricordare:

- che l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che “1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione” di negoziazione assistita “sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi

- del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia”;
- che l'obbligo del Consiglio nazionale forense di effettuare il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne i dati al Ministero della giustizia è funzionale alla trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura in esame;
 - che tale relazione deve in particolare contenere sia i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense “*distinti per tipologia di controversia*”, sia i dati (da acquisire presso gli Uffici giudiziari) relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, sempre distinti per tipologia di controversia;
 - che, di conseguenza, appare evidente la necessità che i Consigli dell'ordine territoriali, nel raccogliere i dati relativi alle procedure di negoziazione assistita al fine della successiva trasmissione al Consiglio nazionale forense, procedano alla suddetta distinzione “*per tipologia di controversia*”;
 - che, a tale ultimo riguardo, giova ricordare che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa nelle seguenti ipotesi:
 1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 del d.l. 132/2014);
 2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 del d.l. 132/2014), ad eccezione delle già citate domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi indicati dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (*id est*: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
 3. separazione personale dei coniugi (art. 6 del d.l. 132/2014);
 4. cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6 del d.l. 132/2014);
 5. scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (art. 6 del d.l. 132/2014);
 6. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del d.l. 132/2014);
 - che, nel frattempo, l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (rubricato: “*Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione*”) ha previsto che “1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ... è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione ..., un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (...)”;
 - che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, sono state dunque stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa: in quella sede è stato in particolare previsto (art. 7) che, “*ai fini di cui all'articolo 6*” (ovverosia ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta), “*nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014*” (che, come detto, impone al Ministro della giustizia di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita), “*i Consigli*


degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo”;

- che, dunque, all'obbligo del Consiglio nazionale forense (ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne al Ministero della giustizia i dati, distinti per le tipologie di controversie già elencate si affianca – senza tuttavia sostituirlo – quello gravante sui Consigli territoriali degli ordini forensi di trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione assistita loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1 (osservando le modalità di classificazione e di trasmissione che verranno indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), essendo tale diversa trasmissione espressamente finalizzata, oltre ad “agevolare” la raccolta dei dati da parte dei Consigli nazionali per le finalità di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 132/2014, all'utilizzazione del citato credito d'imposta.

Si invita dunque codesto Consiglio nazionale a voler trasmettere la presente nota a tutti gli Ordini territoriali, raccomandando scrupolosa e tempestiva osservanza delle disposizioni in tema di raccolta e trasmissione dei dati necessari alla redazione, da parte dell'on.le Ministro della giustizia, della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita.

25 MAG. 2016

Il Direttore generale

Michele Forziati


Allegato 3*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento
(vs. rif. prot. GAB n. 8134.U del 2.3.2018)

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2017.

Con riferimento alla normativa in oggetto, prego la S.V. di voler trasmettere l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2017, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (che per comodità di lettura si allega alla presente).

Raccomando cortese sollecitudine e ringrazio per la consueta, preziosa collaborazione.

Roma, 2 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati